

L'accordo di separazione giudiziale è revocabile

di [Salvatore Dammacco](#)

Publicato il 4 Gennaio 2025

La Corte di Cassazione riconosce la revocabilità degli accordi patrimoniali nella separazione giudiziale, ampliando le tutele per creditori e terzi. Una decisione che chiarisce il valore negoziale di tali accordi e apre nuovi scenari per la loro gestione.

Con la recente **sentenza del 7 ottobre 2024, n. 26127**, la Corte di Cassazione ha affermato che, in analogia alla revocabilità dell'accordo in sede di separazione consensuale, anche per l'accordo di separazione giudiziale è esperibile l'azione revocatoria. **Argomenti trattati:**

- Generalità
- La normativa di riferimento
- Gli effetti del decreto di omologazione
- La separazione consensuale in Comune
- La revocabilità dell'accordo di separazione giudiziale



Accordo di separazione giudiziale: aspetti generali

La separazione coniugale è quella lacerazione che interviene tra i coniugi, voluta da uno di essi o da entrambi, al fine di interrompere l'unione fisica e spirituale tra di essi. Ci sono tre modalità di separazione coniugale:

- **separazione di fatto:** trattasi di una separazione non accompagnata, per varie motivazioni, da una sentenza che ne ufficializzi la sua esistenza. È evidente che detta separazione non ha una validità giuridica (se non a seguito della omologazione del Tribunale);
- **separazione legale consensuale:** è quella separazione che trova in primis, nell'accordo tra i coniugi, il suo consenso. In pratica, i coniugi, di comune accordo, stabiliscono com

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento